



## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/L – 1° LUGLIO 2019

1/1

### **RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 FRA LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI AIC**

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l'AIC in data 4 giugno 2012 e successivamente rinnovato, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e calciatori professionisti tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, aggiornate secondo gli indici ISTAT.

#### 1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

##### Compenso globale lordo

I calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

## TABELLA MINIMI 2019/2020

MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETA' Classe 1995	€ 26.664,00 lordi
PRIMO CONTRATTO EX ART. 33.2. NOIF Classe 1999	€ 20.263,00 lordi
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 19° AL 23° ANNO DI ETA' Classe 1999 - 1996	€ 20.263,00 lordi
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA' Classe 2003 - 2000	€ 14.397,00 lordi
ADDESTRAMENTO TECNICO Classe 2000	€ 10.665,00 lordi

I corrispettivi come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2019/2020 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva con adeguamento su base ISTAT.

### 2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata - o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società - e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;

- c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” verrà ritenuta nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori deve essere curata **l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.**

Per quanto non riportato dal presente paragrafo si richiamano in toto le disposizioni di cui alla normativa vigente e, in particolare, quelle dell’accordo collettivo di categoria.

### 3) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25% a carico dei calciatori), nei limiti del massimale mensile di € 8.545,25.

Il calciatore, con la sottoscrizione del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.

**Pubblicato in Firenze il 1 luglio 2019**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli